

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"DACCI UNA ZAMPA - ONLUS"

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi della legge 266/91, l'Associazione animalista di volontariato denominata "DACCI UNA ZAMPA - ONLUS", con sede in Reggio di Calabria, Associazione a tutela degli animali che potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città del territorio italiano mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apertistica ed apolitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo attività lucrative.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Articolo 3

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

SCOPI E FINALITA'

"DACCI UNA ZAMPA ONLUS" è un'Associazione di volontariato che non ha fini di lucro e, essendo animata da principi solidaristici, si adopera per perseguire l'utilità sociale. L'Associazione, ispirandosi ai principi dell'animalismo, si prefigge come scopo principale di agire attivamente in difesa degli animali e dei loro diritti e di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.

L'Associazione nasce con l'obiettivo di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono, nonché aiuto nei confronti di proprietari di animali bisognosi di assistenza che non possano provvedervi autonomamente.

A tale scopo, l'associazione si propone di:

a) intervenire concretamente contro il randagismo e l'abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati), curandone il loro affidamento o la loro adozione presso soggetti che diano garanzia di buon trattamento;

b) programmare attività volte ad intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali promuovendo il loro benes-

sere fisico ed affettivo;

c) creare o gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici;

e) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento di animali;

f) promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali, attività sportive, turistiche, ricreative e quante altre siano atte a favorire il perseguimento della finalità associativa, provvedendo, altresì, alle necessarie attrezzature che mettano in grado gli associati di realizzare e perfezionare le proprie aspirazioni nel campo, e non solo, della difesa degli animali ;

g) organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc..

h) organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;

i) assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;

l) stipulare convenzioni e collaborare con soggetti pubblici e privati (ASL, veterinari, canili, rifugi), al fine di gestire e realizzare progetti volti alla sterilizzazione, alla cura, all' affidamento ed all' adozione degli animali;

m) perseguire il fine della solidarietà sociale anche nel settore dell' assistenza fornendo i servizi denominati "Attività e Terapia assistita dagli animali" soprattutto nei confronti delle categorie più deboli, come gli anziani, i bambini, i disabili e gli ammalati. A tal fine, l' associazione si avvarrà della partecipazione di diverse figure professionali, quali medici, psicologi, veterinari, istruttori cinofili, paramedici, psicopedagogisti, insegnanti, pet-partners;

n) istituire un asilo per cani al fine di garantire esercizio fisico e socializzazione dei cani che vivono in città o a cui i proprietari dedicano poco tempo per evitare/risolvere molti problemi comportamentali;

o) creare una pensione per cani affidati, anche per limitati periodi, da privati proprietari ovvero strutture ricettive per l' accoglienza, il ricovero, la cura, la pulizia, il sostentamento e la sistemazione degli animali assistiti;

p) organizzare corsi di addestramento per cani;

q) organizzare corsi di formazione professionale nel settore cinofilia.

Le attività sopra elencate sono svolte dall' Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e volontarie fornite dai propri aderenti. I volontari prestano attività nell' ambito dell' Associazione e tale attività è da intendersi del tutto gratuita.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l' Associazione potrà, tra l' altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali.

Articolo 5

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi in qualità di soci le persone fisiche o giuridiche o gli enti che accettano le norme del presente statuto e intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Articolo 6

AMMISSIONE E DIRITTI DEI SOCI

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione, (su cui deciderà il Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione anche in caso di non accoglimento) redatta per iscritto, deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Per coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, la domanda di ammissione dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'iscrizione all'associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente e il rifiuto del consiglio direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e il diritto a proporsi quali candidati all'elezione degli organi sociali.

Articolo 7

CATEGORIE DEI SOCI

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- Fondatori;
- Ordinari;
- Sostenitori;
- Onorari;
- Benemeriti.

a) I **soci fondatori** sono coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e sono indicati nell'atto costitutivo. Essi sono soggetti al versamento della quota sociale annuale.

b) I **soci ordinari** sono coloro ammessi dal consiglio direttivo come soci e che abbiano corrisposto le quote sociali annuali.

c) I **soci sostenitori** sono coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l'Associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità.

d) I **soci onorari** sono coloro che abbiano particolari benemeritenze, e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio e non sono soggetti al pagamento della quota associativa.

e) I **soci benemeriti** sono coloro che abbiano mostrato particolare interesse per gli scopi sociali e che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Di-

rettivo con validità annuale e non sono soggetti al pagamento della quota associativa.

La suddivisione degli aderenti alle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare tutti i soci hanno diritto a partecipare a riunioni, attività, convegni ed altre manifestazioni organizzate dall'Associazione, nonchè a partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto.

Articolo 8

DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e dei relativi regolamenti nonchè delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

Articolo 9

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

– **Automaticamente**, per mancato pagamento della quota associativa annuale dopo un mese dalla scadenza.

– Per **dimissioni scritte** indirizzate al Consiglio Direttivo: tale recesso avrà decorrenza dalla data della comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

– **Espulsione**: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previo richiamo e diffida al Socio interessato, in caso di comportamenti in contrasto con gli scopi e il patrimonio dell'associazione e da quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'espulsione ha effetto immediato dalla data del ricevimento della notifica del provvedimento da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.

– **Morte**.

Gli associati che abbiano, comunque, cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione. L'elezione degli organi dell'associazione non può, in alcun modo, essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 11

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale ed è convocata dal Presidente in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- 1) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- 2) per decisione del consiglio direttivo;
- 3) su richiesta di almeno un terzo degli associati.

Se regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

Articolo 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La Convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice e l'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata urgenza, la convocazione potrà avvenire con altri sistemi purchè sia garantito, in ogni caso, un minimo di preavviso rispetto alla data fissata per l'adunanza e sussista la possibilità di raccogliere adeguate informazioni sulle materie da trattare.

Qualora il consiglio direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Presidente.

In caso di dimissioni del consiglio direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del consiglio dimissionario o, in difetto, dal presidente.

La convocazione dell'assemblea avverrà presso la sede sociale o in altra sede purchè sia sul territorio nazionale.

Articolo 13

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Per le modifiche al presente statuto, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente.

Il verbale dell'assemblea è redatto dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente tra i

presenti ed è consultabile presso la sede sociale. L'assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

Articolo 14

FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le votazioni dell'assemblea avverranno di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno la metà dei presenti si potranno svolgere a scrutinio segreto. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni e tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto.

Articolo 15

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi;
- d) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria:

- e) deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione;
- f) deliberare su proposte di modifiche dello statuto;
- g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

E' facoltà dei soci, purchè la relativa richiesta scritta pervenga al consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno.

Articolo 16

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione

per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto posto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- deliberare l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'assemblea;
- decidere il trasferimento della sede nell'ambito della provincia di Reggio Calabria;
- tenere il libro dei soci, il libro volontari, il libro verbali e gli altri libri sociali che riterrà opportuno a seconda del volume dell'attività.

Articolo 17

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è formato da tre a nove membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il consiglio direttivo deve essere formato da soci e dura in carica cinque anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge il Presidente, il vice presidente, il segretario-tesoriere ed eventualmente altri incarichi ritenuti utili. In caso di dimissioni (scritte indirizzate al consiglio direttivo), decesso o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo (in presenza di gravi motivi o qualora un consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno), si procederà a cooptazione tra coloro che, non eletti, abbiano raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del consiglio.

Il consiglio direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente.

In caso di sfiducia o dimissioni del presidente, il consiglio direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'assemblea straordinaria.

I membri del consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Articolo 18

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in un'unica convocazione almeno una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate dal presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine suddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza, le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunione del consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del consiglio direttivo e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Soltanto il consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il consiglio può attribuire, a mezzo del presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 19

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il presidente, eletto in seno al consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti della legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende, in particolare, l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In casi di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro venti giorni alla ratifica del consiglio direttivo. In caso di impedimento del presidente all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 20

SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE - TESORIERE-ECONOMO

Il segretario dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti del credito e gli altri enti in genere.

Egli, inoltre, in qualità di tesoriere, cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Articolo 21

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Articolo 22

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e da ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 23

DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse e accessorie.

Articolo 24

DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 25

DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E', comunque, facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono, quindi, rivalutabili né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 26

BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Articolo 27

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o inter-

pretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti. In mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Articolo 29

RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alle leggi speciali in materia, in particolare al D. Lgs. 460/1997 ed alla L. 266/1991.

F.ti: Candida Naccarato; Giuseppina Banini; Falcomata' Clelia; Alessandra Maltese Notaio.